

Civile Ord. Sez. 6 Num. 37566 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 30/11/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 14744-2020 proposto da:

██████████), domiciliato in ██████████  
presso la ██████████,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████  
██████████

- *ricorrente* -

*contro*

██████████ ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████  
██████████ che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2079/2019 del TRIBUNALE di  
BENEVENTO, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

**Rilevato che:**

██████████ ricorre, formulando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2079/2019 depositata in data 28 novembre 2019.

Resiste con controricorso ██████████ assicurazioni SPA.

Il ricorrente espone di aver citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vitulano, la ██████████ assicurazioni Spa, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni, al risarcimento del danno per le lesioni riportate nel sinistro stradale, verificatosi il giorno 30 novembre 2019, per esclusiva responsabilità di ██████████, il quale, alla guida di una fiat Punto di sua proprietà e assicurata con la ██████████ Assicurazioni, non rispettava il segnale di stop, impegnava l'incrocio senza rispettare il diritto di precedenza e finiva per urtare violentemente la Toyota ██████████ che stava guidando.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 249/2012, rigettava la domanda attorea, ritenendo i danni lamentati incompatibili con quanto emerso dalla CTU.

Il Tribunale di Benevento, nel giudizio di appello promosso dall'odierno ricorrente, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame e confermava la pronuncia del Giudice di Pace.

In particolare, per quanto ancora di interesse, il Tribunale riteneva che l'appellante non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e giudicava infondata l'eccezione di giudicato formulata con riferimento alla decisione

n. 249/2012 del Giudice di Pace di Vitulano, resa a definizione del giudizio promosso da [REDACTED] terza trasportata, nei confronti della [REDACTED] Assicurazioni per il risarcimento delle lesioni riportate nel sinistro, perché: i) era stata emessa tra parti diverse; ii) non ricorrevano i presupposti per affermare l'efficacia riflessa del giudicato, atteso che il diritto azionato dall'odierno ricorrente non era dipendente dalla situazione definita in quel processo né era a questa subordinato; infatti, il danno subito dal terzo trasportato, ex art. 141 codice delle assicurazioni, è risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo viene dedotta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2909 c.c.», per avere sia la decisione di prime cure sia quella del Tribunale negato efficacia di giudicato alla pronuncia n. 249/2012, emessa dal Giudice di pace di Vitulano, nel procedimento avviato da [REDACTED] [REDACTED] terza trasportata, per il risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite: sentenza che aveva accertato che la Fiat [REDACTED] e la Toyota [REDACTED] erano venute in collisione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento alla decisione n. 17931/2019 di questa Corte, perché detta pronuncia si riferisce ad un'ipotesi differente da quella per cui è causa, essendo relativa all'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione valuti in maniera diversa la

percentuale di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto estraneo al primo giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonché in relazione all'art. 102 c.p.c.», per non avere il giudice *a quo* considerato che non era stato citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario.

3. Per ragioni logico-giuridiche merita di essere trattato per primo tale ultimo motivo di ricorso, il quale, ad avviso di questa Corte, merita accoglimento.

Da quando la questione è stata affrontata in maniera diretta ed esplicita da questa Corte, con la pronuncia n. 21896 del 20/09/2017, è divenuto principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: "(...) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, III comma, D. Lgs. n. 209/2005)".

Tale conclusione si giustifica in considerazione dell'art. 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ha l'obbligo di convenire,

altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non è diversa da quella regolata dall'art. 144 citato; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.

Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all'origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.

Nel caso di specie è provata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Di conseguenza, trovando applicazione il principio secondo cui «Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo» s'impone l'annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, il Giudice di Pace di Vitulano, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c., che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Il primo motivo di ricorso deve considerarsi assorbito.


**PQM**

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia la controversia al Giudice di Pace di Vitulano, demandandogli anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in data 21 settembre 2021 nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione.

Il Presidente

Adelaide Amendola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adelaide Amendola', with a large, stylized flourish extending to the right.